



Martedì 01/02/2022

"Decreto Sostegni Ter" in Gazzetta Ufficiale. Le misure per imprese ed economia

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" (c.d. "Decreto Sostegni Ter") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022.

Vi elenchiamo le principali misure a sostegno delle imprese e dell'economia, come riportate sul sito del Ministero del Lavoro:

- il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato alle attività che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (art. 1);
- l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate con i codici ATECO elencati dal Decreto (art. 2);
- l'incremento, di 20 milioni di euro per il 2022, del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3);
- l'incremento, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all'art. 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 (art. 4, comma 1);
- l'esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);
- l'estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati (art. 5);
- l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell'Allegato I al Decreto, che - dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 - sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);



- la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).

Il Decreto dispone, inoltre, importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10), più alcune modifiche all'articolato del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 23).

<https://www.lavoro.gov.it>